

STATUTO DELLA VENERABILE FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CECINA
ETS ODV

(Revisione del precedente Statuto datato 29 aprile 2019)

PREMESSA-STORICA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “. ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

Le Confraternite di Misericordia hanno le loro radici nella storia del Medioevo (circa nel 1200), come “associazioni di laici dedite ad attività assistenziali e di partecipazione alla liturgia”.

La Misericordia di Firenze è, a buon diritto, considerata la madre di tutte le Misericordie d'Italia, non solo perchè nata per prima, ma anche e soprattutto per l'esempio che essa ha dato dal 1244 in avanti a favore dei poveri, dei disabili, dei malati, dei defunti e dei bisognosi in genere.

Dal suo esempio, infatti, presero vita le altre Confraternite di Misericordia, diffondendosi prima in Toscana e poi in Italia e nel Mondo.

Interessanti e preziose informazioni riguardo a questo tema, dal punto di vista storiografico e sociale, sono riportate con cura nel libro “La Fraternita di Misericordia di Cecina” pubblicato nel 2005.

Gia nel 1888, nella Chiesa Parrocchiale di Cecina era nata ufficialmente la Fraternita di Misericordia.

Per brevità di sintesi qui si ritiene doveroso ed utile ricordare che la Fraternita delle Misericordie d'Italia fu costituita nel 1899, con lo scopo di svolgere la necessaria opera di elaborazione e di sviluppo dei problemi comuni a tutte le Misericordie, coordinandone le attività.

E' quindi assolutamente edificante e doveroso riandare con deferente memoria a coloro che, in tempi lontani e difficili, si fecero promotori di una così nobile iniziativa, i cui scopi caritativi sono stati mantenuti nel corso degli anni e che tutt'oggi sono perseguiti, in coerenza con la fedele connotazione confessionale della Fraternita di Misericordia.

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPO DELLA FRATERNITA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Cecina l'Associazione ente del Terzo settore denominata “VENERABILE FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CECINA ODV” con sede in Cecina P.zza Carducci 2/4, Diocesi di Volterra.

Articolo 2 - Principi ispiratori
La Misericordia di Cecina è una Associazione di Confratelli volontari avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. La Fraternita venera come suo speciale Patrono San Giuseppe.
Articolo 3 – Elementi giuridici
La Fraternita di Misericordia di Cecina è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato (ODV). La Fraternita di Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche.
Articolo 4 – Finalità
Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. Le finalità della Fraternita sono svolte in prevalenza dall'apporto dei volontari. Le attività di

interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività previste dall'art. 5 del D.Lgs.

3. Luglio 2017 n. 117 relativo all'istituzione del "Codice del Terzo settore" :

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) interventi e prestazioni sanitarie;

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

6) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 11) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 14) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 15) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 16) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 17) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare (Magistrato e Assemblea generale).
A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:
1) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
2) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
3) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza

ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
4) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
Articolo 5 – Attività di formazione
La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Articolo 6 - Sezioni
Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".
Articolo 8 - Stemma
Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.
Articolo 9 - Veste
La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale
La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti, e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori e dal proprio carattere di associazione caritativa di ispirazione Cattolica.
Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro
La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
a) quote e contributi degli iscritti;
b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa

nazionale e regionale localmente vigente.
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili , avanzi di gestione ed il patrimonio esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale e di finalità civiche.
Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono totalmente gratuite.
Articolo 13 – Il volontario
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.
Articolo 14 – Gruppi operativi
La Fraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
CAPO - II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA Fraternita E
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo 15 - Iscrizione
Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita. Questi si suddividono in due categorie:
a) Confratelli Soci Attivi.
b) Confratelli Soci Aggregati.
L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, comunica la decisione di ammissione o meno alla Fraternita. Le domande di ammissione vengono esaminate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al

primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.
L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa..
I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla In caso di ricusazione della domanda di iscrizione alla Fraternita, il richiedente può rivolgersi all' Assemmblea presentando ricorso contro tale decisione.
Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli
I Confratelli attivi e le Consorelle attive sono gli iscritti che svolgono il servizio effettivo nelle varie attività di servizio e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono il diritto di elezione dopo 3 mesi di permanenza nella categoria. I Confratelli aggregati sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli aggregati partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo 3 mesi dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.. La Fraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.
Articolo 17 –Requisiti di iscrizione
Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a

sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo -18 – Doveri dei confratelli
Gli iscritti alla Fraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
g) assolvere al pagamento della quota associativa.
Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari
I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza;
d) esclusione;
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito

l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è del Collegio dei Probiviri e valgono le disposizioni del successivo art. 20.
Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto
La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore al Collegio dei Probiviri. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. Il provvedimento irrogato dal Collegio Dei Probiviri potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.
CAPO IV
GOVERNO E ORGANI DELLA FRATERNITA
Articolo 21 – Gli organi
Sono organi della Fraternita:
a) L'Assemblea;

b) Il Magistrato;
e) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;
e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e o L'organo di controllo.
L'ASSEMBLEA
Articolo 22 - Composizione
L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli attivi e da quei aggregati iscritti al Sodalizio da oltre 3 mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.
Articolo 23 – Assemblea ordinaria
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Articolo 24 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli ;
b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.
Articolo 25 – Quorum costitutivo
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 26 – Quorum deliberativo
L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.
Articolo 27 – Attribuzioni
L'Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal

Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) eleggere e/o revocare a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
d) nominare e/o revocare, qualora previsto dal Codice del Terzo Settore l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
IL MAGISTRATO
Articolo 28 - Attribuzioni
Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto con le modalità stabilite dalla stessa con elezioni a scrutinio segreto in date successive all'Assemblea stessa.
In particolare:
a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere,

particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli e ne esprime quanto prima motivata delibera di diniego alla loro adesione;
m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli attivi;
p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente.
s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.
Articolo 29 - Composizione
Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione alla Fraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello o che appartengano a religioni diverse da quella cattolica.

Articolo 30 - Adunanze
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Il Governatore
Articolo 31 - – Attribuzioni
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.
In particolare il Governatore:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni

mobili ed immobili;
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo 32 - – Il Vicegovernatore
Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 33 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 34 - L'Amministratore
L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
Il Collegio Probivirale
Articolo 36 – Composizione e attribuzioni
Il Collegio Probivirale è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea di cui tre effettivi e due supplenti, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Fraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita. I membri del Collegio dei Probiviri sono invitati alle riunioni del Magistrato come uditori, senza diritto di voto.
In particolare:
a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;
e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un

trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.
Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo
Articolo 37 – Composizione e attribuzioni
La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Fraternita nomina, o revoca, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui

all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.
Articolo 38 – Il Correttore L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “<i>Correttore</i>” della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.
Articolo 39 – La Commissione elettorale La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di: a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello.
Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.
e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
f) accerta la regolarità delle deleghe;
g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.
Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze non superiore a quello degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.
Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale
I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo 42 - – Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.
Articolo 43 – Riforma dello statuto
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono

essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 44 - Regolamento generale
Il Magistrato delibera procedure operative per il regolare svolgimento delle attività della Fraternita.
Articolo 45 – Mancato funzionamento della Fraternita
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.
Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.
Articolo 47 – Scioglimento della Fraternita
La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano

circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, il patrimonio residuo della Fraternita è devoluto per mezzo di delibera assembleare, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore quando questo sarà in funzione, ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, sentito l'ufficio competente di cui all'art 45 comma 1 del DL 117/2017

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 –Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle

Misericordie d'Italia e con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. L. 117/2017) e norme successive adeguando lo Statuto a quanto previsto da nuove disposizioni.